

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1749

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAUSIN, GITTI, FAUTTILLI, MATARRESE,
FITZGERALD NISSOLI, RABINO, VITELLI**

Modifiche al codice civile, in materia di riconoscimento della
personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni

Presentata il 29 ottobre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di semplificare la procedura attualmente prevista per il riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni e delle fondazioni.

L'attuale normativa, contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, fa derivare il riconoscimento della personalità giuridica dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture — uffici territoriali del Governo e dalle regioni. Conseguentemente, l'iscrizione ha un'efficacia costitutiva e viene compiuta, su richiesta del fondatore o del rappresentante dell'associazione, da parte dell'autorità preposta alla tenuta del registro, previa verifica delle condizioni prescritte

dalla legge, della possibilità e liceità dello scopo e dell'adeguatezza del patrimonio. Sebbene il citato regolamento abbia perfezionato il sistema precedente, abbreviando i tempi necessari previsti per conseguire l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, tuttavia il sistema resta pur sempre discrezionale e impegna risorse della pubblica amministrazione in un settore che potrebbe ben essere affidato a un soggetto esterno e imparziale quale è il notaio.

L'intervento normativo proposto interviene in quattro diverse direzioni:

- 1) semplifica la procedura, prevenendo e disciplinando un sistema di riconoscimento analogo a quello dettato per le società di capitali nel quale è attribuita al

notaio, in sede di costituzione, la funzione del controllo della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;

2) stabilisce che il riconoscimento sia condizionato all'adozione della forma dell'atto pubblico sia per il contratto associativo che per l'atto di fondazione, con possibilità che l'atto di fondazione sia contenuto in un testamento, alla liceità dello scopo e all'adeguatezza del patrimonio allo scopo;

3) prevede l'intervento del notaio anche in sede di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti, previa verifica delle condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente;

4) attribuisce, quale conseguenza del controllo espletato dal notaio, all'ufficio del registro delle persone giuridiche, tenuto presso ogni regione, solo la verifica della mera regolarità formale della documentazione, attività propedeutica all'iscrizione.

Il nuovo articolo 14-*bis* del codice civile prescrive che il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione ovvero la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, ne richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche contestualmente al deposito dell'atto. L'ufficio del registro delle persone giuridiche, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro. Relativamente alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di una fondazione o di un'associazione, l'articolo 16 dello stesso codice civile (nella nuova formulazione) prevede che il notaio che ha ricevuto l'atto o il verbale avente ad oggetto le suddette modifiche, entro trenta giorni, dopo aver verificato che siano state soddisfatte le

condizioni previste da norme di legge o di regolamento, ne richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche contestualmente al deposito dell'atto o del verbale. L'ufficio del registro delle persone giuridiche, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'atto o il verbale nel registro.

Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il citato termine, al fondatore della fondazione o agli amministratori dell'associazione. Il fondatore o gli amministratori, nei trenta giorni successivi o, in mancanza, ciascun associato a spese dell'associazione, possono ricorrere alla regione per ottenere l'iscrizione.

In ogni regione è istituito un registro delle persone giuridiche. L'ufficio preposto alla tenuta di tale registro, analogamente al registro delle imprese per le società, opera un controllo meramente formale. Per semplificare ulteriormente il procedimento di costituzione si demanda a un successivo regolamento attuativo delle norme per il funzionamento del registro con strumenti-telematici.

Nell'ambito della funzione di controllo attribuita al notaio in sede di costituzione e di modifica delle associazioni e delle fondazioni, si ritiene fondamentale la verifica relativa all'adeguamento del patrimonio: infatti in presenza della completa autonomia patrimoniale delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, il patrimonio, come per le società di capitali, svolge anche funzione di garanzia per i creditori. Del resto, anche nell'attuale disciplina il legislatore ha attribuito una fondamentale funzione al patrimonio degli enti *non profit* riconosciuti, disciplinando lo stesso in tre momenti distinti:

1) formazione iniziale del patrimonio in sede di costituzione (articolo 16 del codice civile e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000);

2) esistenza dell'ente: a tale proposito per le associazioni si sono stabilite norme che escludono ogni diritto dell'as-

sociato sul patrimonio, stabiliscono la non ripetitività del contributo (articolo 24 del codice civile) e prevedono l'obbligo alla redazione del rendiconto; per le fondazioni la sopravvenuta insufficienza del patrimonio al raggiungimento dello scopo costituisce causa di estinzione o di trasformazione che può essere rilevata d'ufficio dall'autorità governativa;

3) estinzione della persona giuridica. Sono state previste norme specifiche per

la devoluzione dei beni residui che, se non diversamente previsto dai rispettivi statuti, devono essere attribuiti a enti aventi fini analoghi (articolo 31 del codice civile e articoli 5 e 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997).

Pertanto, si è previsto che i criteri per la verifica dell'adeguatezza del patrimonio devono essere definiti da un apposito regolamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 14 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « Le associazioni » sono inserite le seguenti: « che intendono chiedere il riconoscimento »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione e, quando si tratta di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, nonché quelle relative alla loro trasformazione ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 14 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 14-*bis* — (*Riconoscimento*). — Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso ciascuna regione.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione ovvero la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che sussistano le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costitu-

zione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo, ne richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 17-*bis* contestualmente al deposito dell'atto.

L'ufficio del registro delle persone giuridiche, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'ente nel registro.

Sono fatti comunque salvi le norme speciali sulle persone giuridiche contenute in questo titolo, nonché il secondo e il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per valutare l'adeguatezza del patrimonio allo scopo da realizzare.

Se il notaio ritiene non sussistenti le condizioni previste da norme di legge o di regolamento, ovvero ritiene il patrimonio non adeguato allo scopo da realizzare, ne dà comunicazione motivata tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, al fondatore della fondazione o agli amministratori dell'associazione. Il fondatore o gli amministratori o, in mancanza, ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio possono richiedere alla regione nel cui territorio è ubicata la sede di ordinare l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Qualora la regione ravvisi la necessità di integrare la documentazione presentata, questa può essere integrata entro trenta giorni.

Se, entro trenta giorni, la regione non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Il procedimento dinanzi alla regione è regolato dalle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente articolo ».

ART. 3.

1. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 16 — (*Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto*). — Il notaio che ha ricevuto l'atto o il verbale avente ad oggetto le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto di una fondazione o di un'associazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento, ne richiede l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche contestualmente al deposito dell'atto o del verbale. L'ufficio del registro delle persone giuridiche, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l'atto o il verbale nel registro.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto acquistano efficacia con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per l'iscrizione prevista da norme di legge o di regolamento si applicano i commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 14-*bis* ».

ART. 4.

1. Prima dell'articolo 18 del codice civile è inserito il seguente:

« ART. 17-*bis*. — (*Registro delle persone giuridiche*). — In ogni regione è istituito un registro delle persone giuridiche aventi sede nel territorio della regione.

L'iscrizione nel registro è contrassegnata da un numero d'ordine.

Dal registro devono risultare la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, il nome e il codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.

Nel registro devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitu-

tivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o che accertano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento.

Se l'iscrizione nel registro non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.

Il registro è tenuto con strumenti telematici. Le regole per la trascrizione degli atti e per la tenuta del registro sono emanate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali ».

ART. 5.

1. All'articolo 19 del codice civile, le parole: « articolo 33 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 17-*bis* ».

2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è abrogato.

€ 1,00



17PDL0015930